

Art. 38.

Attribuzione e scomposizione di una copertura assicurativa o riassicurativa proporzionale sulla responsabilità civile

1. Se una copertura assicurativa o riassicurativa proporzionale sulla responsabilità civile è venduta in un unico prodotto assemblato che comprende coperture che rientrano in più di uno dei gruppi di rischio di cui all'art. 37, l'impresa scompone il contratto e attribuisce i premi di ogni copertura al gruppo di rischio più appropriato.

2. L'IVASS può richiedere all'impresa di fornire la prova e le motivazioni per le attribuzioni di cui al comma 1.

3. L'impresa effettua la scomposizione di cui al comma 1 sulla base di valutazioni che rispettano il criterio di proporzionalità.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CALCOLI A LIVELLO DI GRUPPO

Art. 39.

Disposizioni applicabili ai fini del calcolo del Requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo

1. L'ultima società controllante italiana applica, ai fini del calcolo del Requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo di cui all'art. 216-ter del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, le disposizioni di cui al presente regolamento.

2. Ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo di cui al comma 1, l'ultima società controllante italiana tiene conto dell'effetto di attenuazione del rischio della riassicurazione infragruppo, laddove essa ha impatto sulla stima degli importi recuperabili da riassicuratori esterni al gruppo.

3. Nell'ambito dell'informativa resa ai sensi dell'art. 216-octies del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 372, paragrafo 1, degli atti delegati, l'ultima società controllante italiana trasmette all'IVASS le informazioni individuate dagli articoli 34, 35 e 36 del presente regolamento a livello di gruppo.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2016

p. Il *Direttorio integrato*
il *Presidente*
ROSSI

16A08220

PROVVEDIMENTO 9 novembre 2016.

Regolamento concernente la valutazione del rischio e della solvibilità di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo I (disposizioni generali), sezione II (sistema di governo societario), articolo 30-ter, e al titolo XV (vigilanza sul gruppo), capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-ter del codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 - conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIO-PA sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità. (Regolamento n. 32).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 30, 30-ter, 215-bis e 215-ter del Codice;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014 che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, il titolo I, capo IX, sezioni 1, art. 262, il capo XIII, sezione 1, articoli 304, 306, 308 e sezione 2, art. 312 e il titolo II, capo IV, articoli 372 e 373;

Viste le linee guida emanate da EIOPA in tema di valutazione interna del rischio e della solvibilità;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;



ADOTTA
il seguente regolamento:

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Titolo II - Principi ed elementi della valutazione interna del rischio e della solvibilità dell'impresa

Capo I - Principi e ruolo della valutazione del rischio e della solvibilità

- Art. 4 (Valutazione interna del rischio e della solvibilità - ORSA)
- Art. 5 (Ruolo dell'organo amministrativo)

Capo II - Elementi della valutazione del rischio e della solvibilità

- Art. 6 (Valutazione del fabbisogno di solvibilità globale)
- Art. 7 (Utilizzo di criteri e ipotesi diverse di rilevazione e valutazione del fabbisogno di solvibilità globale)
- Art. 8 (Valutazione dell'osservanza nel continuo dei requisiti patrimoniali obbligatori e dei requisiti in materia di riserve tecniche)
- Art. 9 (Valutazione degli scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità)
- Art. 10 (Valutazione specifica degli attivi delle sedi secondarie nella valutazione dei rischi e della solvibilità)

Capo III - Obblighi informativi nei confronti dell'IVASS

- Art. 11 (Trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità dell'impresa).

Titolo III - Valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo

Capo I - Principi e ruolo della valutazione

- Art. 12 (Valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo - ORSA di gruppo)

Capo II - Elementi della valutazione di gruppo

- Art. 13 (Valutazione del fabbisogno di solvibilità globale e requisiti patrimoniali obbligatori del gruppo)
- Art. 14 (Requisiti specifici in caso di documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità)

Capo III - Obblighi informativi nei confronti dell'IVASS

- Art. 15 (Trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo)

Titolo IV - Disposizioni transitorie e finali

- Art. 16 (Disposizioni transitorie)
- Art. 17 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato 1 - Politica di valutazione dei rischi e della solvibilità - contenuto minimale

Allegato 2 - Evidenza di ciascuna valutazione dei rischi e della solvibilità

Allegato 3 - Contenuto minimale della relazione ORSA per il supervisore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 30, comma 7, 191 e 215-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal regolamento delegato n. 35 del 2015 della Commissione. In aggiunta, si intende per:


a) «Codice», il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

b) «atti delegati», il regolamento delegato n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

c) «impresa», l'impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione e di riassicurazione italiana; da intendersi la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;

d) «Ultima società controllante italiana», l'ultima società controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice;

e) «Organo amministrativo», il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;



f) «Alta direzione», l'amministratore delegato, il direttore generale nonché l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale;

g) «Valutazione del rischio e della solvibilità (cd. ORSA)», la valutazione interna attuale e prospettica dei rischi e della solvibilità dell'impresa;

h) «Relazione ORSA per il supervisore» (cd. ORSA supervisory report), la relazione all'autorità di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'art. 306 degli atti delegati;

i) «Valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo (cd. ORSA di gruppo)», valutazione attuale e prospettica dei rischi effettuata a livello di gruppo;

l) «documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità (cd. singolo documento ORSA)», un'informativa di vigilanza della valutazione attuale e prospettica dei rischi e della solvibilità, elaborata in un unico documento, avente per oggetto la valutazione del rischio e della solvibilità effettuata a livello di gruppo e a livello di alcune imprese controllate del gruppo alla stessa data e nello stesso periodo di riferimento, come previsto dall'art. 215-ter del Codice.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia;

b) alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

c) alle ultime società controllanti italiane.

TITOLO II

PRINCIPI ED ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE INTERNA DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ DELL'IMPRESA

Capo I

PRINCIPI E RUOLO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ

Art. 4.

Valutazione del rischio e della solvibilità - ORSA

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 30-ter del Codice, l'impresa effettua l'ORSA, in un'ottica attuale e prospettica:

a) almeno con cadenza annuale (cd. *regular* ORSA) con riferimento alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre);

b) e, comunque, ogni volta (cd. *non-regular* ORSA) che si presentano circostanze che potrebbero modificare in modo significativo il proprio profilo di rischio.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, elabora processi e procedure con tecniche appropriate e adeguate, commisurate alla struttura organizzativa e al sistema di gestione del rischio della stessa, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività svolta.

3. Nell'ORSA, l'impresa considera tutti i rischi inerenti alla propria attività individuando quelli significativi, intendendo per tali i rischi le cui conseguenze possono minare la solvibilità dell'impresa o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli obiettivi aziendali, e determina le corrispondenti esigenze di capitale. Ove possibile, l'impresa considera le interrelazioni tra i rischi, valutandoli sia singolarmente sia su base aggregata.

4. I processi di valutazione dei rischi di cui al comma 2 sono rivisti su base continuativa, per tenere conto sia delle intervenute modifiche nella natura, nella portata e nella complessità dell'attività dell'impresa e nel contesto di mercato, sia dell'insorgenza di nuovi rischi o del cambiamento di quelli esistenti. Particolare attenzione è posta alla valutazione dei rischi nascenti dall'offerta di nuovi prodotti o dall'ingresso in nuovi mercati.

5. La procedura di censimento dei rischi, le metodologie di valutazione e misurazione dei rischi nonché i relativi risultati sono adeguatamente tracciati e documentati.

6. La documentazione dell'ORSA è costituita quantomeno da:

a) la politica di cui all'art. 5;

b) il mantenimento di evidenze che consentano la ricostruzione del processo seguito per ciascuna valutazione, assicurando la tracciabilità dei giudizi e delle informazioni su cui questi si fondano. Il contenuto minimale di dette evidenze è riassunto nell'allegato 2 del presente regolamento;

c) una informativa interna, il cui livello di dettaglio è definito dall'impresa;

d) una relazione ORSA per il supervisore di cui all'art. 306 degli atti delegati.


7. In coerenza con l'integrazione della valutazione del rischio e della solvibilità nella strategia operativa dell'impresa, di cui all'art. 30-ter, comma 1, del Codice, l'impresa valuta le proprie strategie alla luce dei risultati ottenuti a seguito della valutazione dei rischi e della solvibilità e delle conoscenze acquisite durante il processo di questa valutazione almeno per quanto concerne:

a) la gestione del capitale;

b) il business plan;

c) lo sviluppo e la progettazione dei prodotti.

8. Qualora l'impresa ritenga di considerare per l'ORSA una data di riferimento diversa da quella di cui al comma 1, lettera a), deve darne comunicazione all'IVASS almeno sessanta giorni prima della menzionata data di riferimento, motivando tale scelta ed evidenziando che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio dell'impresa. L'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.



9. La data di riferimento individuata con le modalità di cui al comma 8 si presuppone valida fino a diversa comunicazione da parte dell'impresa, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS.

Art. 5.

Ruolo dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo partecipa attivamente al processo di valutazione del rischio e della solvibilità. Approva la politica di valutazione dei rischi e della solvibilità, i criteri e le metodologie seguite per le valutazioni dei rischi e della solvibilità, con particolare riguardo a quelli significativi.

2. La politica di valutazione dei rischi e della solvibilità, di cui al comma 1, include almeno i contenuti di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

3. Le risultanze dell'ORSA, assieme all'evidenza delle metodologie utilizzate, sono trasmesse all'organo amministrativo che, dopo averle discusse e approvate, le comunica all'alta direzione e alle strutture interessate, unitamente alle conseguenti determinazioni cui lo stesso è pervenuto, con adeguato livello di dettaglio.

4. L'organo amministrativo approva altresì la relazione ORSA per il supervisore.

Capo II

ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ

Art. 6.

Valutazione del fabbisogno di solvibilità globale

1. Nell'ambito dell'ORSA, l'impresa valuta il fabbisogno complessivo di solvibilità di cui all'art. 30-ter del Codice e secondo quanto previsto dall'art. 262 degli atti delegati, anche in un'ottica di medio o lungo termine, fornendo una quantificazione del fabbisogno stesso e una descrizione delle ulteriori misure di gestione del rischio, non riconducibili ai presidi patrimoniali, inclusa l'applicazione di tecniche di mitigazione del rischio, ritenute necessarie per far fronte a tutti i rischi significativi, indipendentemente dal fatto che questi siano quantificabili.

2. L'impresa sottopone i rischi individuati come significativi a una serie sufficientemente ampia di prove di stress o analisi di scenari, al fine di fornire una base adeguata per la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale.

3. Nell'ambito della descrizione di cui al comma 1, qualora alcuni rischi siano gestiti attraverso tecniche di mitigazione, l'impresa deve chiarire quali rischi vengano gestiti mediante le suddette tecniche e le relative ragioni sottostanti.

4. La valutazione del fabbisogno complessivo di solvibilità include considerazioni sulla sufficienza delle proprie risorse finanziarie, che devono tener conto:

a) della qualità e della volatilità dei fondi propri, con particolare riguardo alla loro capacità di assorbimento di perdite sotto diversi scenari;

b) della concreta realizzabilità dei piani di gestione e acquisizione del capitale, qualora necessario.

Art. 7.

Utilizzo di criteri e ipotesi diverse di rilevazione e valutazione del fabbisogno di solvibilità globale

1. Qualora per la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale l'impresa utilizzi principi di rilevazione e valutazione diversi da quelli definiti all'art. 35-*quater* del Codice e all'art. 9 degli atti delegati, essa, nella relazione ORSA per il supervisore:

a) illustra oltre agli elementi di cui all'art. 263 degli atti delegati, anche le ragioni per cui l'utilizzo di questi principi possa garantire una migliore considerazione del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell'impresa, nel rispetto dell'esigenza di una sana e prudente gestione dell'attività;

b) riporta una stima quantitativa dell'impatto sulla valutazione del fabbisogno di solvibilità globale derivante dall'utilizzo di questi principi.

Art. 8.

Valutazione dell'osservanza nel continuo dei requisiti patrimoniali obbligatori e dei requisiti in materia di riserve tecniche

1. La valutazione del rischio e della solvibilità, include l'analisi sulla capacità di rispettare nel continuo i requisiti patrimoniali obbligatori di cui all'art. 30-ter (comma 2, lettera b) del Codice. Al riguardo, l'impresa considera:

a) potenziali future variazioni significative del profilo di rischio e conseguenti potenziali effetti nel calcolo dei futuri requisiti patrimoniale di solvibilità (SCR) e requisiti patrimoniali minimi (MCR);

b) quantità e qualità dei fondi propri per l'intero periodo di pianificazione;


c) composizione dei fondi propri, in più livelli, e come tale composizione possa cambiare in relazione alle date di rimborso, alle restituzioni e alle scadenze durante il periodo cui il business plan si riferisce.

2. L'ORSA include anche la valutazione dell'osservanza, su base continuativa, dei requisiti in materia di riserve tecniche previste dal titolo III, capo II del Codice.

A tal fine la funzione attuariale:

a) accerta, nel continuo, che l'impresa rispetti i requisiti inerenti al calcolo delle riserve tecniche previsti dal titolo III, capo II del Codice;

b) individua i rischi potenziali derivanti dalle incertezze associate a tale calcolo.



Art. 9.

Valutazione degli scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità

1. L'impresa, in coerenza con quanto disposto dall'art. 30-ter, comma 2 lettera c) del Codice, valuta se il profilo di rischio si discosta dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e se tali scostamenti sono significativi. L'impresa può dapprima effettuare un'analisi qualitativa e, qualora tali scostamenti si dimostrino significativi, integrare l'analisi con appropriati approfondimenti di natura quantitativa.

2. Se, in esito all'analisi di cui al comma 1, è confermata la sussistenza di scostamenti significativi tra il profilo di rischio dell'impresa e le ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, l'impresa valuta le modalità con cui affrontare tali scostamenti, che includono:

- a) perseguire un allineamento con le ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;
- b) ove possibile, richiedere l'utilizzo di USP;
- c) sviluppare un modello interno, completo o parziale, per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;
- d) ridurre l'esposizione ai rischi dell'impresa.

Art. 10.

Valutazione specifica degli attivi delle sedi secondarie nella valutazione dei rischi e della solvibilità

1. Le sedi secondarie di cui all'art. 3, lettera b), includono nell'ORSA, la valutazione della permanente disponibilità di attivi assegnati alla sede secondaria. Al riguardo, l'analisi dovrà estendersi ai rischi relativi all'efficacia degli accordi contrattuali che riservano gli attivi della sede secondaria al soddisfacimento dei creditori assicurativi e degli altri eventuali creditori preferenziali, secondo il rispettivo grado di prelazione.

Capo III

OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'IVASS

Art. 11.

Trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità dell'impresa

1. In coerenza con quanto previsto all'art. 312, comma 1, lettera b) degli atti delegati, l'impresa trasmette all'IVASS, annualmente, la relazione ORSA per il supervisore, entro le due settimane successive alla approvazione da parte dell'organo amministrativo delle risultanze dell'ORSA.

2. La trasmissione di cui al comma 1 avviene entro i termini indicati dall'art. 312, comma 1, lettera c), degli atti delegati per la trasmissione dei modelli quantitativi annuali. Qualora l'impresa intenda inoltrarla in data diversa, dovrà comunicarlo all'IVASS almeno sessanta giorni prima dei termini per la trasmissione dei modelli quantitativi annuali, motivando tale scelta. L'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L'impresa tenuto conto di quanto disciplinato nell'art. 306 degli atti delegati, redige la relazione ORSA per il supervisore, in coerenza con i principi dell'art. 30-ter comma 7 del Codice, seguendo la struttura di cui all'allegato 3.

4. La data di trasmissione individuata con le modalità di cui al comma 2 si presuppone valida fino a diversa comunicazione da parte dell'impresa, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS.

TITOLO III

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ DI GRUPPO

Capo I

PRINCIPI E RUOLO DELLA VALUTAZIONE

Art. 12.

Valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo - ORSA di gruppo


1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 215-ter del Codice e tenuto conto dell'art. 372 degli atti delegati, l'ultima società controllante italiana effettua, con cadenza almeno annuale e con riferimento alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre), la valutazione dei rischi e della solvibilità di gruppo tenendo conto dei principi di cui al titolo II del presente regolamento, della struttura del gruppo e del relativo profilo di rischio.

2. L'ORSA di gruppo include i rischi significativi derivanti da tutte le entità che fanno parte del gruppo.

3. Ai fini dell'ORSA di gruppo, l'ultima società controllante italiana definisce un processo per la valutazione dei rischi a livello di gruppo, che includa anche quelli derivanti da imprese con sede legale in Stati terzi, da società non soggette a normative di settore e da altre società soggette a specifica normativa di settore. Detta valutazione tiene conto delle interdipendenze tra i rischi.

4. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 3 dell'art. 215-ter, l'ultima società controllante italiana comunica all'IVASS, almeno sessanta giorni prima della data di riferimento di cui al comma 1, l'intenzione di trasmettere un documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità, motivando tale scelta e che deve comunque includere anche le informazioni richieste per le imprese controllate.

5. L'IVASS, in coerenza con le disposizioni dell'art. 215-ter, del Codice effettua le proprie valutazioni in ordine all'intenzione di esercizio della facoltà di cui al comma 3 del citato articolo, tenendo conto anche dell'opinione dei membri del collegio dei supervisori che sia eventualmente costituito per la vigilanza sul gruppo. L'IVASS entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione comunica all'ultima società controllante italiana l'esistenza di eventuali motivi ostativi all'esercizio della facoltà di cui al comma 3 dell'art. 215-ter.



6. L'esercizio della facoltà di cui al comma 4, una volta comunicato, si considera esteso anche agli esercizi successivi fino a diversa comunicazione da parte dell'ultima società controllante italiana, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS. Una nuova comunicazione sarà comunque necessaria nel caso di variazioni delle informazioni trasmesse all'IVASS ai sensi dell'art. 14.

7. Qualora l'ultima società controllante italiana ritenga di considerare per l'ORSA una data di riferimento diversa da quella di cui al comma 1, deve darne comunicazione all'IVASS almeno sessanta giorni prima della menzionata data di riferimento, motivando tale scelta ed evidenziando che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio del gruppo. L'IVASS comunica all'ultima società controllante l'esistenza di eventuali motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

8. La data di riferimento individuata con le modalità di cui al comma 7 si presuppone valida fino a diversa comunicazione da parte dell'ultima società controllante, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS.

Capo II

ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE DI GRUPPO

Art. 13.

Valutazione del fabbisogno di solvibilità globale e requisiti patrimoniali obbligatori del gruppo

1. L'ultima società controllante italiana valuta in modo adeguato l'impatto di tutti i rischi specifici del gruppo e le interdipendenze all'interno del gruppo, nonché l'impatto di questi rischi e delle interdipendenze sul fabbisogno di solvibilità globale; nel far ciò, essa tiene conto delle caratteristiche specifiche del gruppo e della possibilità che alcuni rischi possono intensificarsi a livello di gruppo.

2. Coerentemente con i principi di cui all'art. 4 del presente regolamento, l'ultima società controllante italiana include nelle evidenze relative all'ORSA di gruppo una descrizione delle modalità con cui sono stati presi in considerazione i seguenti fattori per la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale e per la verifica della conformità, nel continuo, dei requisiti patrimoniali obbligatori, tra cui:

a) l'individuazione delle possibili fonti di capitale all'interno del gruppo e l'individuazione del potenziale fabbisogno di capitale supplementare;

b) la valutazione della disponibilità, della trasferibilità o della fungibilità del capitale o dei fondi propri;

c) riferimenti a eventuali trasferimenti di capitali o fondi propri all'interno del gruppo, tali da avere un impatto significativo su un'entità del gruppo, e valutazione sulle relative conseguenze di detti trasferimenti;

d) l'allineamento delle strategie individuali con quelle stabilite a livello di gruppo;

e) i rischi specifici cui il gruppo potrebbe essere esposto, includendo ove previsti e se significativi:

1. il rischio di contagio nel gruppo di situazioni di crisi emerse in una specifica entità;

2. i rischi derivanti da rapporti infragruppo, con particolare riguardo a partecipazioni, riassicurazione, prestiti esternalizzazione;

3. i rischi operativi legati alla complessità della struttura del gruppo;

4. i rischi derivanti dalla complessità della struttura del gruppo;

f) la ragionevolezza degli effetti di diversificazione tra i diversi rischi applicati, a livello di gruppo e l'impatto di tali effetti sul fabbisogno di solvibilità globale.

3. Nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale del gruppo, l'ultima società controllante italiana include i rischi dell'attività in paesi terzi con modalità coerenti con quelle utilizzate per l'attività nello Spazio economico europeo, rivolgendo particolare attenzione alla valutazione della trasferibilità e della fungibilità del capitale.

Art. 14.

Requisiti specifici in caso di documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità

1. Qualora l'ultima società controllante italiana abbia richiesto di esercitare la facoltà di cui all'art. 215-ter, comma 3, nella medesima richiesta, l'ultima società controllante italiana trasmette all'IVASS:

a) un elenco delle imprese controllate per le quali le valutazioni individuali previste dall'art. 30-ter del Codice, sono oggetto del documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità, compresa la ragione della scelta effettuata;

b) oltre la motivazione della richiesta, la descrizione di come vengono soddisfatti i requisiti di governance a livello di tali imprese e, in particolare, di come gli organi amministrativi delle imprese controllate sono coinvolti nel processo di valutazione e nell'approvazione del risultato;

c) una descrizione di come il singolo documento ORSA sia organizzato, al fine di consentire all'IVASS di separare le valutazioni individuali per le altre autorità di vigilanza nel collegio;

d) ove necessario, un'indicazione specifica sulle traduzioni richieste, con particolare attenzione alla tempistica e al contenuto.


Capo III

OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'IVASS

Art. 15.

Trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo

1. In coerenza con quanto previsto all'art. 373 degli atti delegati, l'ultima società controllante italiana trasmette all'IVASS, entro due settimane dalla approvazione



ne da parte dell'organo amministrativo delle risultanze dell'ORSA di gruppo, la relazione sull'ORSA di gruppo per il supervisore. Detta relazione inviata all'IVASS in qualità di Autorità di vigilanza del gruppo riporta i contenuti di cui all'allegato 3 ed è redatta nella stessa lingua della relazione periodica di gruppo di cui all'art. 372 degli atti delegati.

2. La trasmissione di cui al comma 1 avviene entro i termini indicati dall'art. 373 degli atti delegati per la trasmissione dei modelli quantitativi annuali. Qualora l'ultima società controllante italiana intenda inoltrarla in data diversa, dovrà comunicarlo all'IVASS almeno sessanta giorni prima dei termini menzionati, motivando tale scelta. L'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. La data di trasmissione individuata con le modalità di cui al comma 2 si presuppone valida fino a diversa comunicazione da parte dell'ultima società controllante, ferma restando l'esigenza di una valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata e fatte salve diverse determinazioni dell'IVASS.

4. Qualora sia stato redatto un singolo documento ORSA, l'ultima società controllante italiana assicura, ove vi sia stata richiesta da parte di un membro (o nuovo membro) del collegio dei supervisori, che sia fornita al membro richiedente una tempestiva traduzione nella lingua ufficiale di tale Stato membro, della parte dell'informativa relativa all'ORSA concernente l'impresa controllata.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, con riguardo all'ORSA relativa ai dati 2016, i termini di cui ai seguenti articoli sono così prorogati:

a) il termine ultimo per la comunicazione di cui all'art. 4, comma 8, è fissato al 31 gennaio 2016. Resta ferma l'esigenza di motivare tale scelta ed evidenziare che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio dell'impresa. Rimangono fermi i termini con cui l'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi (trenta giorni dal ricevimento della comunicazione);

b) il termine ultimo per la comunicazione di cui all'art. 12, comma 4, relativa all'esercizio della facoltà di cui all'art. 215-ter, comma 3 del Codice, è fissato al 31 gennaio 2016. Rimangono ferme le restanti disposizioni dell'articolo nonché i termini con cui l'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi (sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione);

c) il termine ultimo per la comunicazione di cui all'art. 12, comma 7, è fissato al 31 gennaio 2016. Resta ferma l'esigenza di motivare tale scelta ed evidenziare che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio del gruppo. Rimangono fermi i ter-

mini con cui l'IVASS comunica all'impresa l'esistenza di eventuali motivi ostativi (trenta giorni dal ricevimento della comunicazione);

d) la trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità di cui agli articoli 11, comma 2, e 15, comma 2, avviene rispettivamente entro il 5 giugno 2017, per l'impresa, ed entro il 17 luglio 2017 per il gruppo. Rimane fermo l'obbligo di cui all'art. 11, comma 1 e all'art. 15, comma 1.

Art. 17.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2016

*p. Il Directorio integrato
il Presidente
ROSSI*

ALLEGATO I

POLITICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLA SOLVIBILITÀ - CONTENUTO MINIMALE

Fermi gli aspetti preliminari che ogni politica approvata dall'organo amministrativo deve definire con chiarezza (in coerenza con le disposizioni regolamentari dell'Istituto):

gli obiettivi perseguiti dalla politica;

i compiti da svolgere e la persona responsabile di tali compiti;

i processi e le procedure di segnalazione da applicare;

l'obbligo delle unità organizzative interessate di comunicare alle funzioni di risk management, attuariale, compliance e revisione interna, per gli aspetti di rispettiva competenza, qualsiasi fatto rilevante per gli adempimenti previsti,

la politica di valutazione dei rischi e della solvibilità deve almeno prevedere:

a) descrizione dei processi e procedure per lo svolgimento dell'ORSA, inclusi i criteri che l'impresa considera per definire un «rischio significativo»;

b) illustrazione della connessione tra il profilo di rischio dell'impresa, i livelli di tolleranza al rischio approvati e il fabbisogno di solvibilità globale anche in un'ottica di medio-lungo periodo;


c) descrizione dei metodi utilizzati, includendo le informazioni su:

i) la modalità e la frequenza con cui vengono eseguite le analisi quantitative (che includono prove di stress, analisi di sensibilità, prove di reverse stress test e altre analisi rilevanti);

ii) gli standard di qualità dei dati;

iii) l'adeguatezza della frequenza dell'ORSA, tenuto conto del profilo di rischio dell'impresa e della volatilità del suo fabbisogno complessivo di solvibilità rispetto alla sua situazione patrimoniale;

iv) la tempistica per l'esecuzione dell'ORSA, tenuto conto degli obblighi informativi verso il supervisore, e le circostanze che generano la necessità di una nuova ORSA (non-regular ORSA).



ALLEGATO 2

EVIDENZA DI CIASCUNA VALUTAZIONE DEI RISCHI
E DELLA SOLVIBILITÀ

Al fine di giustificare e documentare ciascuna ORSA, l'impresa deve tenere evidenza, per ogni valutazione:

a) dell'analisi eseguite sui singoli rischi, inclusa la motivazione della scelta dei rischi analizzati;

b) dei dati considerati in ciascuna valutazione, incluse le relative fonti;

c) dei collegamenti tra analisi dei rischi e processi di allocazione del capitale, con evidenza della considerazioni di eventuali limiti di tolleranza approvati;

d) dei rischi non coperti da mezzi propri, specificando puntualmente le modalità di copertura utilizzate, in termini di fabbisogno complessivo di solvibilità;

e) delle specifiche tecniche utilizzate nella valutazione e le ipotesi considerate, unitamente alle motivazione delle scelte effettuate;

f) dell'individuazione di un importo o intervallo che indichi il fabbisogno complessivo di solvibilità sia con ottica temporale di un anno sia con riferimento temporale più lungo assieme ad una descrizione di come l'impresa intenda soddisfare tale fabbisogno;

g) dei piani di azione rivenienti dalle valutazioni, ivi inclusi elementi di capitale addizionale o ulteriori management actions, nonché i relativi tempi proposti per dette azioni necessarie al miglioramento delle condizioni finanziarie e di solvibilità dell'impresa;

h) delle conclusioni emerse dalle valutazioni dei rischi e della solvibilità, incluse quelle relative alle valutazioni interne sul continuo rispetto dei requisiti di capitale e delle riserve tecniche;

i) delle differenze tra il profilo di rischio dell'impresa individuato con la valutazione interna del rischio e della solvibilità e quella rappresentata nel requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). Al riguardo dovranno essere chiaramente identificate le differenze anche in termini di ipotesi utilizzate;

j) dei fattori interni ed esterni all'impresa considerati per le valutazioni prospettiche dei rischi;

k) del processo o degli elementi con cui l'organo amministrativo approfondisce e valuta l'ORSA e le sue risultanze.

ALLEGATO 3

CONTENUTO MINIMALE DELLA RELAZIONE ORSA
PER IL SUPERVISORE

CONTENUTO MINIMALE DELLA RELAZIONE ORSA DELL'IMPRESA PER IL SUPERVISORE (CD. ORSA SUPERVISORY REPORT).

Nella relazione sull'ORSA, le imprese, ferma la discrezionalità delle analisi e delle conseguenti valutazioni, possono far riferimento a informazioni dallo stesso contenuto che siano già a disposizione dell'Istituto, quali quelle contenute nell'informativa pubblica o fornite nella relazione periodica per l'IVASS; in tale caso dovrà essere indicato il riferimento preciso dell'informativa richiamata.

La relazione include almeno:

A. *Profilo e strategia di rischio dell'impresa.*

1. La propensione al rischio, gli obiettivi, le strategie e i conseguenti livelli di tolleranza al rischio definiti dall'impresa.

B. *Informazioni inerenti alla governance del processo ORSA.*

2. Obiettivi ed ambito di applicazione dell'ORSA.

3. Riconciliazione tra gli orizzonti temporali del piano strategico, del piano di gestione del capitale a medio-lungo termine e delle valutazioni ORSA, qualora non coincidenti.

4. Eventuali modifiche apportate ai processi e procedure inerenti all'ORSA, rispetto all'ultima informativa fornita all'IVASS al riguardo.

5. Ruolo e responsabilità assegnate ai fini ORSA:

a) agli organi aziendali;

b) alle funzioni di risk management, di compliance, attuariale e di revisione interna;

c) alle altre funzioni aziendali;

d) ai responsabili interni all'impresa nel caso di affidamento a terzi di funzioni o attività.

6. Disegno del processo dell'ORSA nelle fasi della definizione e del monitoraggio e le linee di reporting interne che intervengono nel processo ORSA, prima e dopo l'approvazione delle risultanze da parte dell'organo amministrativo.

7. Nel caso l'impresa si sia discostata per la data di riferimento e/o per i termini di trasmissione della relazione ORSA per il supervisore da quanto previsto rispettivamente agli articoli 4 e 11 del regolamento, evidenza della valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base delle scelte operate.

8. Specifiche descrizioni o motivazione di scelte, in materia di governance, operate dall'impresa, che impattano sul processo ORSA, richieste dalla regolamentazione dell'Istituto.

C. *Informazioni di dettaglio sulle valutazioni ORSA: assunti metodologici e ipotesi utilizzate.*

9. Assunti metodologici e ipotesi sottostanti le valutazioni, con indicazione, in particolare:

a) delle esposizioni ai rischi (mappa dei rischi), in particolare di quelli significativi, delle ipotesi e delle metodologie di misurazione e di aggregazione utilizzati nella valutazione dei rischi e nella identificazione della materialità dei rischi, nonché degli stress test o analisi di scenario utilizzati per identificarli e valutarli, coerentemente con l'art. 309 degli atti delegati;

b) dei metodi e delle ipotesi utilizzate nelle valutazioni prospettiche dei rischi presi in considerazione e dell'orizzonte temporale considerato. Al fine di contemperare l'esigenza di un'adeguata proiezione dell'attività dell'impresa con quella di credibilità delle ipotesi utilizzate, l'orizzonte temporale considerato è almeno pari a tre anni e, di norma, non superiore ai cinque anni. L'individuazione di un orizzonte temporale superiore ai cinque anni andrà adeguatamente motivata;

c) dei metodi e delle ipotesi utilizzate per la determinazione del fabbisogno complessivo di solvibilità e delle tecniche di mitigazione del rischio e iniziative manageriali (management actions) utilizzate dall'impresa per la gestione dei rischi significativi misurabili o non misurabili, coerentemente con gli articoli 294 e 309 degli atti delegati;

d) delle analisi quantitative (tecniche di stress testing, analisi di scenario) svolte sui fattori di rischio significativi con indicazione delle ipotesi e delle risultanze. Dette analisi includono la valutazione specifica dei rischi collegati alla composizione del proprio portafoglio attivi, ivi compresi quelli riconducibili ad investimenti in titoli di stato, derivanti da possibili diversi scenari del quadro macroeconomico. A questo riguardo, le valutazioni devono fornire evidenza:

i. delle ipotesi di stress considerate nel cambiamento dello scenario macroeconomico;

ii. dell'impatto che tali variazioni potrebbero avere anche sull'adeguatezza prospettica del portafoglio titoli rispetto agli impegni assunti dall'impresa verso gli assicurati, al verificarsi delle ipotesi di stress considerate;

iii. delle eventuali iniziative che l'impresa potrebbe porre in essere, nei diversi scenari, per una sana e prudente gestione dei rischi;



e) delle misure *Long Term Guarantees* utilizzate nella valutazione;

f) degli esiti delle valutazioni svolte in termini di profilo di rischio dell'impresa, per l'individuazione di quelli significativi, inclusi gli esiti delle valutazioni degli scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (da un'analisi più estesa dei rischi a un risultato «netto» dei rischi significativi, tenuto conto delle tecniche di mitigazione e delle *management actions* utilizzate).

10. Tipologia e qualità dei dati utilizzati nelle valutazioni anche prospettiche dei rischi nonché delle ipotesi macroeconomiche sottese ai calcoli condotti.

11. Valutazioni svolte dall'impresa per verificare che le ipotesi sottostanti al calcolo del requisito di capitale catturano il proprio profilo di rischio in modo adeguato, evidenziandone eventuali significativi scostamenti, tenuto conto anche delle misure LTG eventualmente utilizzate. In particolare, qualora l'impresa utilizzi criteri e assunzioni diversi da quelli stabiliti dal Codice, essa deve illustrare le valutazioni che dimostrano come i differenti criteri ed assunzioni utilizzati conducano a misurazioni più corrette del proprio profilo di rischio, dei livelli di tolleranza del rischio approvati e delle strategie dell'impresa nel rispetto della sana e prudente gestione dell'attività. L'impresa deve illustrare, altresì, la stima quantitativa dell'impatto dell'applicazione dei diversi criteri e assunzioni sul fabbisogno di solvibilità globale.

12. Qualora l'impresa sia in fase di pre-application o abbia presentato domanda di utilizzo di un modello interno (o modello interno parziale) per la misurazione del profilo di rischio, deve illustrare le valutazioni svolte per tener conto dell'eventualità che la domanda di autorizzazione all'utilizzo del modello interno possa essere respinta. Analoghe valutazioni sono illustrate nel caso l'impresa abbia presentato richiesta di utilizzo dei parametri specifici per l'impresa (*Undertaking Specific Parametres - USP*).

13. Processi eseguiti e valutazioni svolte dall'impresa per verificare il rispetto su base continuativa dei requisiti previsti dal Codice in materia di riserve tecniche, requisito di capitale, composizione dei fondi propri.

14. Eventuali motivazioni dell'utilizzo di ipotesi o di metodologie specificamente richiamate nella regolamentazione dell'Istituto.

D. Conclusioni e utilizzo dell'ORSA.

15. Impatto delle valutazioni svolte sul fabbisogno di solvibilità, tenendo conto di una visione di medio-lungo termine. L'impatto deve essere rappresentato in termini di SCR, indicatore di solvibilità e fondi propri. Evidenza quindi del raccordo tra il fabbisogno complessivo di solvibilità, i fondi propri ed SCR. Ciò anche in coerenza con la gestione del capitale.

16. Illustrazione dettagliata delle conclusioni tratte dall'impresa sulla base delle risultanze delle valutazioni, con indicazione delle azioni intraprese o pianificate.

17. Qualora l'impresa abbia utilizzato le misure *Long Term Guarantees*, indicazione dei risultati che l'impresa avrebbe ottenuto con e senza l'applicazione di tali misure in termini di riserve tecniche, SCR, MCR nonché indicatore di solvibilità e fondi propri (con relativa composizione).

18. Connessioni tra le risultanze delle valutazioni svolte, il fabbisogno complessivo di solvibilità e le soglie di tolleranza al rischio.

19. Connessioni tra le risultanze delle valutazioni e le strategie dell'impresa, incluse le strategie di gestione del capitale, il *business planning*, il piano di sviluppo prodotti. Con riguardo alla gestione del capitale dovrà essere specificata l'influenza degli esiti dell'ORSA sul piano di gestione del capitale a medio termine.

20. Stima degli oneri connessi con il reperimento delle eventuali risorse patrimoniali aggiuntive rispetto a quelle correnti necessarie per coprire il fabbisogno complessivo di solvibilità.

21. Con riferimento alle sedi secondarie, si richiede la specifica dei rischi, se presenti, inerenti alle altre operazioni concluse da imprese dello Stato terzo che possano avere un impatto significativo sulle operazioni delle sedi secondarie medesima.

22. Autovalutazione dell'ORSA, con indicazione delle aree di possibile miglioramento sia in termini di processo sia di interventi sul piano patrimoniale e organizzativo.

L'impresa può includere nella relazione ORSA ogni altra informazione che ritiene utile rappresentare, in coerenza con la struttura dello schema.

CONTENUTO MINIMALE DELLA RELAZIONE ORSA DEL GRUPPO PER IL SUPERVISORE

L'ultima società controllante italiana trasmette all'IVASS la relazione sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità di gruppo. L'ultima società controllante italiana può far riferimento a informazioni dallo stesso contenuto che siano già a disposizione dell'Istituto, quali quelle contenute nell'informativa pubblica o fornite nella relazione periodica per l'IVASS; in tale caso dovrà essere indicato il riferimento preciso dell'informativa richiamata.

La relazione include almeno:

A. Profilo e strategia di rischio dell'impresa.

1. La propensione al rischio, gli obiettivi, le strategie e i conseguenti livelli di tolleranza al rischio definiti dall'ultima società controllante italiana per il gruppo.

B. Informazioni inerenti alla governance del processo ORSA.

2. Obiettivi ed ambito di applicazione dell'ORSA di gruppo.

3. Entità del gruppo oggetto della valutazione prospettica del rischio (incluse le imprese comprese nell'ambito di applicazione della valutazione), con relativa motivazione.

4. Processi e delle procedure definiti per la valutazione interna del profilo di rischio a livello di gruppo, con indicazione dettagliata delle procedure poste in essere per la valutazione del rischio riveniente dalle imprese non appartenenti al gruppo assicurativo e dalle imprese situate in Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo.

5. Evidenza esplicita del collegamento tra organo amministrativo di gruppo e organo amministrativo delle imprese controllate, così come dei collegamenti tra le funzioni di gruppo e quelle delle imprese coinvolte nel processo ORSA, relativi ruoli e responsabilità (processo decisionale) con riferimento al processo ORSA di gruppo; ciò in particolare nel caso in cui la capogruppo intenda esercitare la facoltà di trasmettere una relazione unica per tutte le imprese del gruppo che include pertanto tutte le informazioni richieste per le controllate.

6. Riconciliazione tra orizzonti temporali del piano strategico, del piano del capitale a medio-lungo termine e delle valutazioni ORSA, qualora non coincidenti.

7. Nel caso in cui l'ultima società controllante italiana abbia esercitato la facoltà di cui all'art. 215-ter del Codice (singolo documento ORSA), evidenza della valutazione annuale operata in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata, con particolare riguardo agli eventuali mutamenti intervenuti nel processo ORSA, nella struttura di governance e negli assetti di gruppo.

8. Nel caso l'ultima società controllante si sia discostata per la data di riferimento e/o per i termini di trasmissione dell'ORSA supervisory report rispetto a quanto previsto rispettivamente agli articoli 12 e 15 del regolamento, evidenza della valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base delle scelte operate.



9. Specifiche descrizioni o motivazione di scelte, in materia di governance, operate dall'ultima società controllante, che impattano sul processo ORSA di gruppo, richieste dalla regolamentazione dell'Istituto.

C. Informazioni di dettaglio sulle valutazioni ORSA.

10. Descrizione delle valutazioni attuali e prospettive dei rischi, a livello di gruppo, con indicazione, in particolare:

a) delle esposizioni ai rischi, con focus su quelli significativi per il gruppo, delle metodologie utilizzate (di misurazione, aggregazione e di identificazione dei rischi significativi), soprattutto nelle valutazioni prospettive eseguite e degli stress test o analisi di scenario utilizzati per identificarli e valutarli;

b) delle ipotesi utilizzate nelle valutazioni anche prospettive dei rischi e dell'orizzonte temporale considerato. Al fine di contemperare l'esigenza di un'adeguata proiezione dell'attività dell'impresa con quella di credibilità delle ipotesi utilizzate, l'orizzonte temporale considerato è almeno pari a tre anni e, di norma, non superiore ai cinque anni. L'individuazione di un orizzonte temporale superiore ai cinque anni andrà adeguatamente motivata;

c) delle misure *Long Term Guarantees* utilizzate nella valutazione;

d) esiti delle valutazioni svolte in termini di profilo di rischio del gruppo con indicazione dei rischi significativi rivenienti dalle imprese del gruppo, degli effetti delle interdipendenze tra i rischi sul rischio complessivo del gruppo nonché degli specifici rischi a cui il gruppo potrebbe essere esposto.

11. Valutazione specifica dei rischi collegati alla composizione del portafoglio attivi di gruppo, ivi compresi quelli riconducibili ad investimenti in titoli di Stato, derivanti da possibili diversi scenari del quadro macroeconomico. A questo riguardo, le valutazioni dovrebbero fornire evidenza:

a) delle ipotesi di stress considerate nel cambiamento dello scenario macroeconomico;

b) dell'impatto che tali variazioni potrebbero avere anche sull'adeguatezza prospettica del portafoglio titoli rispetto agli impegni assunti dall'impresa verso gli assicurati, al verificarsi delle ipotesi di stress considerate;

c) delle eventuali iniziative che l'ultima società controllante italiana potrebbe porre in essere, nei diversi scenari, per una sana e prudente gestione dei rischi di gruppo.

12. Valutazioni svolte dal gruppo per verificare che le ipotesi sottostanti al calcolo del requisito di capitale catturano in modo adeguato il profilo di rischio del gruppo, evidenziandone eventuali significativi scostamenti, tenuto conto anche delle misure LTG eventualmente utilizzate.

13. Impatto delle valutazioni svolte sul fabbisogno complessivo di solvibilità del gruppo. L'impatto deve essere rappresentato in termini di SCR, indicatore di solvibilità e fondi propri del gruppo.

14. Tipologia e qualità dei dati utilizzati, con descrizione dei dati relativi alle imprese non appartenenti al gruppo assicurativo.

15. Qualora sia in corso la *pre-application* per il modello interno di gruppo o abbia presentato domanda di utilizzo di un modello interno (o modello interno parziale) per la misurazione del profilo di rischio, l'ultima società controllante italiana deve illustrare le ragioni che rendono a suo avviso il modello interno più adatto alla misurazione del profilo di rischio del gruppo, nonché le valutazioni svolte per tener conto dell'eventualità che il modello interno non venga approvato. L'ultima società controllante italiana deve indicare, altresì, le imprese escluse dallo scope del modello interno spiegandone le motivazioni. Analoghe valutazioni andranno effettuate nel caso l'ultima società controllante italiana abbia presentato richiesta di utilizzo dei parametri specifici per il gruppo (*Group Specific Parameters – GSP*).

16. Valutazioni svolte e procedure adottate dall'ultima società controllante italiana per verificare il potenziale rispetto su base continuativa dei requisiti previsti dal Codice anche in materia di:

a) valutazione delle fonti dei fondi propri all'interno del gruppo qualora sia necessario il ricorso a fondi addizionali;

b) valutazione della disponibilità, fungibilità e trasferibilità dei fondi propri nell'ambito del gruppo;

c) indicazione dei trasferimenti di fondi propri pianificati nell'ambito del gruppo.

17. Eventuali motivazioni dell'utilizzo di ipotesi o di metodologie specificamente richiamate nella regolamentazione dell'Istituto.

D. Conclusioni e utilizzo dell'ORSA.

18. Illustrazione dettagliata delle conclusioni tratte dall'impresa capogruppo sulla base degli esiti delle valutazioni svolte, con indicazione delle azioni intraprese o pianificate.

19. Qualora il gruppo abbia utilizzato le misure LTG, evidenza dei risultati che l'impresa avrebbe ottenuto con e senza l'applicazione di tali misure in termini di riserve tecniche, SCR, MCR nonché indicatore di solvibilità e fondi propri.

20. Connessioni tra risultanze delle valutazioni svolte e strategie del gruppo con indicazione dell'allineamento tra strategie individuali e strategie di gruppo.

21. Connessioni tra risultanze delle valutazioni svolte, fabbisogno complessivo di solvibilità e soglie di tolleranza al rischio (gruppo) in coerenza con le strategie di gruppo.

22. Evidenza delle possibili aree di miglioramento sia in termini di processo ORSA di gruppo sia interventi sul piano patrimoniale e organizzativo.

L'ultima società controllante italiana può includere nella relazione ORSA di gruppo ogni altra informazione che ritiene utile rappresentare, in coerenza con la struttura dello schema.

16A08221

